

## Abstract

Gentile Cliente,

desideriamo ricordarti che il 28 Agosto 2020 è entrato in vigore il D.Lgs 102/2020 del 30 luglio 2020 che ha introdotto, all'articolo 271 il comma 7-bis nuovi oneri a carico dei gestori degli stabilimenti che emettono sostanze classificate "CMR":

- **cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360)**
- **di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata**
- **estremamente preoccupanti dal regolamento (CE) n. 1907/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006.**

Per ridurre l'impiego di tali sostanze, il Decreto Legislativo, oltre a recare modifiche riguardo ai provvedimenti di autorizzazione ordinaria, AUA o AIA per gli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera, ne prescrive la **sostituzione non appena possibile** e impone comunicazioni agli Enti e/o adeguamenti autorizzativi obbligatori.

In Lombardia è stata emanata un Delibera "D.g.r. 7 giugno 2021 - n. XI/4837": A chi si rivolge la DGR

Oggetto: Linea guida regionale per l'applicazione degli adempimenti previsti dall'art. 271 c. 7bis del d.lgs. 152/06 ed ulteriori disposizioni per la limitazione delle emissioni in atmosfera delle sostanze pericolose": la delibera offre una serie di indirizzi tecnico-operativi ai gestori delle aziende soggette ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera e ad Autorizzazione integrata ambientale (AIA).

Come pure alle relative autorità competenti (Province/Città Metropolitana) per accompagnare l'attuazione delle nuove disposizioni in materia di emissioni in atmosfera. In particolare, hanno lo scopo di favorire e uniformare l'applicazione delle disposizioni introdotte con il D.Lgs 152/2006 e, s.m.i., modificato dal D.Lgs 102/2020, sull'utilizzo di sostanze pericolose nei cicli produttivi da cui si originano le emissioni in atmosfera.

## Primo invio entro

Per gli impianti in esercizio alla data del 28 agosto dell'anno scorso (2020), l'invio della prima relazione dovrà essere effettuato entro 1 anno dall'entrata in vigore del D.Lgs 102/2020, quindi il **28 agosto 2021**.

## Relazione tecnica emissioni

Con la DGR 7 giugno 2021 n. 4837 Regione Lombardia, ha definito le linee guida per l'applicazione degli adempimenti previsti dall'articolo 271 comma 7 bis del D. Lgs 152/06 e, s.m.i. per la limitazione delle emissioni in atmosfera delle sostanze pericolose.

Il D.lgs 102/2020 ha apportato alcune modifiche alla parte Quinta del D.lgs 152/2006 e, successive modifiche ed integrazioni (Testo Unico Ambientale), inserendo il comma 7bis all'art 271:

**“I gestori degli stabilimenti o delle installazioni, con autorizzazioni AIA e AUA, in cui le sostanze di determinata pericolosità sono utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni inviino all’Autorità competente periodicamente (ogni 5 anni o in caso di modifiche) una relazione con la quale si analizza la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione di predette sostanze.**

### Dettagli sui nuovi adempimenti

Lettura integrale DGR Regione Lombardia n. 4387. La D.GR. parte a pagina 39 del BURL (Bollettino Ufficiale Regione Lombardia) allegato (collegare link)

### Quali sono le sostanze/miscele oggetto di indagine?

Le sostanze/miscele da prendere in considerazione ai fini dell'applicazione dell'art 271 comma 7bis sono (dettagli in tabella 1):

- **cancerogene, tossiche o mutagene**
- **con tossicità e cumulabilità particolarmente elevata**
- **sostanze estremamente preoccupanti ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)**

**Per meglio individuare tali sostanze si veda la tabella ad esempio di cui sotto!**

| Sostanze/miscele individuate dall'art. 271 c7 bis  | Considerazioni  | Indicazioni su come recuperare l'informazione sulla classificazione  |
|--|---|--|
| Sostanze/miscele classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360): | Si tratta delle sostanze/miscele Cancerogene, Mutagene sulle cellule germinali o tossiche per la Riproduzione – le cosiddette CMR - classificate nelle categorie di pericolo 1A o 1B ai sensi del Regolamento (CE) n. 1272/2008 – CLP:<br><br>elenco completo:<br>H340 – Può provocare alterazioni genetiche.<br>H350 – Può provocare il cancro.<br>H360 – Può nuocere alla fertilità o al feto.<br>H350i - Può provocare il cancro se inalato<br>H360F – Può nuocere alla fertilità.<br>H360D – Può nuocere al feto. | ALLEGATO VI del Reg. 1272/2008 - CLP, PARTE 3: Tabella delle classificazioni ed etichettature armonizzate delle sostanze<br><br>Scheda di sicurezza (SDS) – P.TO 2 'identificazione dei pericoli'. |

|   |  |  |
|---|--|--|
|   | H360FD – Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto.<br>H360Fd – Può nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto.<br>H360Df – Può nuocere al feto. Sospettato di nuocere alla fertilità   |  |
| sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata                          | Si possono ricondurre alle sostanze Persistenti, Bioaccumulabili e Tossiche (PBT) o molto Persistenti, molto Bioaccumulabili (vPvB), come definite secondo i criteri dell'Allegato XIII del Reg. REACH come Persistenti, Bioaccumulabili.<br><br>Si può ragionevolmente ritenere che tali sostanze rientrino già tra quelle 'estremamente preoccupanti'. | Le sostanze ("SVHC") sono singolarmente identificate ai sensi dell'art. 59 del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH).<br>Il loro elenco, periodicamente aggiornato dall'ECHA (European Chemical Agency), è disponibile al seguente link: |
| sostanze estremamente preoccupanti ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) | Si tratta di sostanze individuate caso per caso, che destano un livello di preoccupazione equivalente alle sostanze CMR o PBT/vPvB (ad esempio gli interferenti endocrini) – ex articolo 57f del REACH.  | <a href="https://echa.europa.eu/it/candidate-list-table">https://echa.europa.eu/it/candidate-list-table</a><br><br>Inoltre nelle schede di sicurezza sono riscontrabili indicazioni circa la presenza di sostanze nei punti 2 e/o 15     |

Tabella 1 – sostanze/miscela oggetto di indagine ai fini dell'applicazione dell'art. 271 c.7bis

L'indagine dovrà riguardare le sostanze/miscela utilizzate come materie prime nei cicli produttivi da cui si originano le emissioni soggette ad autorizzazione: sia che queste siano convogliate a camino, sia che siano – eventualmente – diffuse o reimmesse in ambiente di lavoro.

Sono trascurabili ai fini della presente valutazione le sostanze/miscela utilizzate come materie prime in ingresso al ciclo produttivo, seppur rientranti nelle categorie di cui sopra, i cui quantitativi di utilizzo – riferiti alla singola sostanza/miscela e all'intero stabilimento – sono **inferiori a 10 kg/anno** (ai fini dell'individuazione del quantitativo utilizzato si deve far riferimento al dato più cautelativo (**utilizzo maggiore degli ultimi 3 anni**)).

#### Campo di applicazione ed esclusioni

NON SONO tenuti alla trasmissione della relazione:

- i Gestori degli stabilimenti o delle installazioni nel cui ciclo produttivo da cui originano emissioni in atmosfera **non vengono utilizzate le sostanze/miscela individuate nella tabella 1** seppur rientranti nei regimi autorizzativi AIA e AUA. **È comunque opportuno che i Gestori tengano a disposizione delle Autorità competenti e di controllo idonea documentazione atta a dimostrare tale condizione;**
- attività di cui **all'articolo 272 comma 1 "scarsamente rilevanti"** in quanto non soggette ad autorizzazione;

- attività autorizzate ai sensi **dell'articolo 272 commi 2 e 3 “autorizzazioni in deroga”**.
- In questo caso è opportuno chiarire che pur essendo previsti, in alcuni allegati tecnici regionali, limiti alle emissioni per sostanze rientranti nella tabella 1, queste derivano da processi chimici o da prodotti di decomposizione, ovvero da materie prime naturali per i quali è stata prevista apposita deroga (come nel caso di alcune essenze legno o della silice libera cristallina); non sono ammesse, viceversa, materie prime in ingresso al ciclo produttivo di cui alla tabella 1 e pertanto non sono pertinenti, con tali tipologie di attività, i principi e gli obiettivi della disposizione di cui all'art. 271 comma 7bis.

## Contenuti della relazione

1. **verifica della presenza** di sostanze/miscele rientranti nella tabella 1 nel ciclo produttivo dello stabilimento da cui si originano emissioni in atmosfera;

### Importante:

Il Gestore individua le sostanze/miscele rientranti nella tabella 1 utilizzate come materie prime in ingresso ai cicli produttivi da cui si originano le emissioni in atmosfera; il relativo elenco dovrà essere riportato in una tabella analoga alla seguente nella quale verranno, altresì, indicate: -l'indicazione di pericolo o il criterio identificativo come SVHC (PBT, vPvB, ecc..)in cui ricade la sostanza/miscela-il codice CAS della sostanza;-il quantitativo annuo utilizzato della miscela/sostanza;-le specifiche sostanze presenti in emissioni; -la sigla dell'emissione/i (E1, E2,...En) cui sono convogliati gli impianti/fasi di attività in cui sono utilizzate le miscele/materie prime in questione;

**Nota in colore rosso vi è riportato un esempio di compilazione**

| Materie prime di cui alla tabella 1 di cui sopra (sostanza/miscela) | Quantitativo annuo utilizzato (Kg) | Indicazioni di pericolo materia prima | Rientrante nell'elenco SVHC specificare motivo | Codice CAS sostanza | Sostanza ex tabella 1 presente in emissione | Sigla emissione/i associata |
|---|------------------------------------|---------------------------------------|--|---------------------|---|-----------------------------|
| Formaldeide al 24%  | 20.000                             | H350                                  | -  | 50-00-0             | Formaldeide                                 | E1                          |
|   |                                    |                                       |  |                     |   |                             |

2. **analisi della disponibilità di alternative:** tenendo conto delle caratteristiche del ciclo produttivo aziendale, ovvero delle specifiche dei prodotti, il Gestore esaminerà e ragguaglierà nella relazione da presentare all'Autorità Competente circa la disponibilità di eventuali alternative disponibili sul mercato, sia in termini di sostanze/miscele meno pericolose, sia – eventualmente – di tecnologie, evidenziando – nel caso, l'assenza di alternative percorribili o l'inapplicabilità al ciclo produttivo aziendale, anche in relazione ad eventuali rischi connessi all'utilizzo delle nuove sostanze/miscele;

3. **fattibilità tecnica ed economica degli interventi:** tenendo conto di quanto emerso nella fase di analisi delle alternative, il Gestore proseguirà la predisposizione della relazione con un'analisi volta a valutare la fattibilità tecnica ed economica degli interventi – e le relative tempistiche di attuazione – necessari alla sostituzione delle sostanze/miscele pericolose con quelle alternative individuate.

### Tempistiche

La relazione finalizzata a valutare la fattibilità tecnica della sostituzione delle sostanze/miscele di cui alla tabella 1 **deve essere effettuata e trasmessa alla Provincia/Città metropolitana di Milano (a mezzo PEC, SUAP o secondo le modalità da queste eventualmente definite),**

- nel caso di **stabilimenti esistenti alla data di entrata in vigore** del L.102/2020 (28 agosto 2020) **entro il 28 agosto 2021; la scadenza è nazionale, ogni Regione definirà le indicazioni operative e le modalità di trasmissione.**
- **nel caso di una modifica in senso “peggiorativo” della classificazione delle sostanze/miscele utilizzate** nel ciclo produttivo, **entro tre anni dalla modifica della classificazione** e contestualmente ad una istanza/comunicazione di modifica dell'autorizzazione da presentare tenendo conto di quanto previsto dalla D.G.R. 7576/2017;
- ogni **cinque anni, a decorrere dall'ultima relazione trasmessa o dalla data di rilascio o rinnovo** dell'autorizzazione.

### Altre informazioni

#### **STABILIMENTI CON AUTORIZZAZIONE ORDINARIA AUA O AIA ESISTENTI AL 28/08/2020**

Riguardo l'utilizzo di sostanze e/o miscele estremamente preoccupanti nel ciclo produttivo da cui originano emissioni in atmosfera, il gestore di stabilimento o di installazione in esercizio al 28/08/2020 deve:

- **entro il 28/08/2021** redigere una Relazione nella quale si analizza la disponibilità di sostanze/miscele alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione;
- **entro il 01/01/2025** presentare una Domanda di Autorizzazione

#### **CON DOMANDA (NUOVO IMPIANTO, MODIFICA O RINNOVO) PRESENTATA DOPO IL 28/08/2020**

Nell'autorizzazione vengono riportate le seguenti nuove prescrizioni:

- sostituire sostanze e/o miscele estremamente preoccupanti nel ciclo produttivo non appena tecnicamente ed economicamente possibile.
- Inviare all'autorità competente la Relazione (di cui sopra) ogni 5 anni

In caso di riclassificazione delle sostanze e/o miscele:

– entro 3 anni dalla modifica della classificazione delle sostanze e/o miscele in uso, presentare Domanda di autorizzazione volta all'adeguamento alle disposizioni del comma 7- bis.

### **STABILIMENTI CON AUTORIZZAZIONE VIA GENERALE (AVG) Art.272 DLgs 152/06 ESISTENTI AL 28/08/2020**

Riguardo l'utilizzo di sostanze e/o miscele estremamente preoccupanti nel ciclo produttivo da cui originano emissioni in atmosfera, il gestore dello stabilimento in esercizio al 28/08/2020 deve:

– presentare entro il 28/08/2023 una domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi dell'art. 269 del DLgs 152/06 e, successive modifiche ed integrazioni.

### **CON DOMANDA (NUOVO IMPIANTO, MODIFICA O RINNOVO) PRESENTATA DOPO IL 28/08/2020**

Per mantenere lo stabilimento in regime di deroga, viene confermato il **divieto** di utilizzo di sostanze e/o miscele classificate come Cancerogene, Tossiche per la riproduzione o Mutagene, che ora **si estende anche a** quelle classificate come estremamente preoccupanti dal Regolamento (CE) n.1907/2006 REACH.

In caso di riclassificazione delle sostanze e/o miscele occorre:

– entro 3 anni dalla modifica della classificazione delle sostanze e/o miscele in uso, presentare una domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi dell'art. 269 del DLgs 152/06

oppure

– comunicare agli Enti la sostituzione della sostanza /miscela con una alternativa non classificata come Cancerogena, Tossica per la riproduzione o Mutagena e/o estremamente preoccupante dal Regolamento (CE) n.1907/2006 REACH.